www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

LA "MICRO-RACCOLTA" DI PICCOLE QUANTITA' DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO - ESPERIENZA DEL VENETO

A cura del Dott. Daniele Grandesso
Tecnico della Prevenzione Ambientale ARPA

DOCUMENTI INformazione 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Fino al 2006 la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto (i cosiddetti M.C.A.) è stata regolamentata dall'art. 34 del D. Lgs. n. 277/91, che prevedeva la stesura di un "piano di lavoro" da parte dell'impresa di bonifica, secondo procedure di sicurezza finalizzate alla protezione dei lavoratori dell'impresa stessa e dell'ambiente.

Entro i successivi novanta giorni il servizio SPSAL dell'Azienda USL competente per territorio, se lo riteneva opportuno, rilasciava le prescrizioni ritenute necessarie ed in seguito effettuava la vigilanza sulle modalità di lavoro.

Nel 2004 giunge a compimento l'istituzione dell'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (la numero 10), che raggruppa le imprese di bonifica dei beni contenenti amianto.

La Deliberazione dell'Albo Nazionale Prot. n. 01/CN/ALBO del 30 marzo 2004, all'articolo 1, ripartisce le imprese in due macro-categorie denominate A e B.

La categoria A raggruppa le aziende che effettuano attività di bonifica di beni contenenti amianto su materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie (cemento-amianto, meglio conosciuto come "eternit ®") o resinoidi (vinil-amianto).

La categoria B riunisce le aziende che effettuano attività di bonifica di beni contenenti amianto su materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione**,** apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

L'articolo 34 del Decreto n. 277/91 viene successivamente abrogato dal Decreto Legislativo n. 257 del 25 luglio 2006, per cui le bonifiche di materiali contenenti amianto, nell'ambito della protezione dei lavoratori esposti, trovano ora regolamentazione all'art. 59-bis e seguenti del Titolo VI-bis introdotto *ex novo* nel Decreto n. 626 del 1994.

Le nuove regole dettate dal Decreto n. 257/06 prevedono sempre la predisposizione di un "piano di lavoro" da parte del responsabile dell'impresa di bonifica (art. 59-duodecies), da trasmettere almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori all'organo di vigilanza; i lavori possono iniziare trascorso questo periodo, con la formula del silenzio-assenso, fatta salva la facoltà dell'organo di vigilanza di intervenire con particolari prescrizioni o divieti.

La diffusione dei materiali contenenti amianto in Italia costituisce a tutt'oggi un importante problema ambientale, anche se non ai livelli stimati dieci anni fa dall'associazione "Assoamianto" con **1,8 miliardi** di m^2 di coperture in cemento-amianto presenti nel territorio; infatti nel corso di questi ultimi anni, anche grazie all'istituzione delle"micro-raccolte", la quantità è apprezzabilmente diminuita.

L'attuale impatto ambientale sul territorio è determinato dai numerosi episodi di demolizioni incontrollate e conseguenti abbandoni sul territorio di rifiuti contenenti amianto, classificati *ab origine* come rifiuti pericolosi ed in secondo luogo dalle condizioni di degrado dei materiali ancora in opera, esposti all'azione degli agenti atmosferici, che iniziano ad avere già un'età minima di 15 anni (il divieto di commercializzazione stabilito dall'art. 1, comma 2 della Legge n. 257 del 27 marzo 1992 per lastre di amianto piane o ondulate è scattato nel 1994).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le norme citate si applicavano, e si applicano attualmente, a qualunque tipologia di M.C.A. (compatti o friabili) anche nel caso vengano prodotte modeste o modestissime quantità di rifiuti contenenti amianto.

Pertanto accade frequentemente che i proprietari di strutture di piccole dimensioni da demolire o da ristrutturare (es. piccole tettoie), o anche in caso di rinvenimento sul proprio terreno di frammenti di lastre di cemento-amianto, devono sopportare notevoli difficoltà per rispettare le norme di legge, dovendo affidare i lavori ad imprese specializzate (che spesso richiedono oneri aggiuntivi anche per la stesura del piano di lavoro), oltre ai tempi non brevi necessari per l'esecutività del piano stesso.

Vi è perciò la possibilità reale che il proprietario cerchi di disfarsi dei rifiuti contenenti amianto in modo abusivo, contribuendo all'inquinamento ambientale ed esponendosi a rischi per la salute.

Sin dal 1996 la Regione Veneto si è posta il problema delle cd. "micro-raccolte" di rifiuti contenenti amianto.

Gli indirizzi della Regione sulla questione sono contenuti nella DGRV n. 5455/96, che recita: "*E' auspicabile, per la micro raccolta del rifiuto costituito da amianto in matrice cementizia o resinoide, derivante esclusivamente da abitazioni civili e da insediamenti civili, escludendo tassativamente l'origine industriale e/o artigianale e comunque per superfici di tale tipologia di rifiuto inferiori a 50 mq, che le aziende municipalizzate di Igiene Urbana e/o i consorzi pubblici di smaltimento dei rifiuti urbani, istituiscano un servizio di raccolta e di trasporto. I*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

rifiuti provenienti dalla micro raccolta possono essere smaltiti in discarica autorizzata anche senza essere accompagnati dal piano di lavoro di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 277/91….".

Pur essendo venuto alla luce il problema delle piccole rimozioni, l'intervento della Regione si è limitato inizialmente, all'interno del provvedimento, ad un "suggerimento"; bisogna attendere ancora qualche anno con la successiva DGRV n. 1690 del 28/06/2002, perché il Veneto disciplini finalmente, dal punto di vista tecnico-esecutivo, questa specifica materia.

Per la prima volta, nella nuova Deliberazione, non si esclude che la rimozione di piccole quantità di M.C.A. possa venire effettuata direttamente anche dai privati cittadini proprietari del manufatto, fermi restando gli obblighi di legge riguardanti il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti, definendo le procedure di messa in sicurezza dei M.C.A. e di consegna dei rifiuti alle imprese autorizzate al trasporto.

Vediamo quindi i contenuti ed i limiti imposti dalla DGRV n. 1960/2002.

Si premette che con il termine "microraccolta" non si è intesa solamente l'attività di prelievo dei rifiuti contenenti amianto, ma anche l'insieme delle operazioni di rimozione o smontaggio dei M.C.A. ed il loro confezionamento ("microrimozione"), sia effettuate da ditta specializzata che dal singolo proprietario.

Vengono stabilite delle precise limitazioni sulla provenienza, tipologia e quantità dei M.C.A.

Per quanto concerne la <u>provenienza</u>, i materiali devono provenire esclusivamente da insediamenti civili.

La <u>tipologia</u> dei manufatti che possono rientrare nelle caratteristiche della micro-raccolta comprende:

- Lastre in cemento amianto (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro);
- Manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil-amianto non in opera;
- Altri M.C.A. in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.);
- M.C.A. di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.).

Infine, le <u>quantità massime</u> previste sono:

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- Per lastre in cemento-amianto, una superficie massima da rimuovere pari a 75 mq;
- Per manufatti di vario tipo in matrice compatta, un peso complessivo non superiore a 1.000 Kg;
- Per altri M.C.A. in confezione originale, un peso non superiore a 10 Kg;
- Per M.C.A. di uso domestico, un peso non superiore a 5 Kg.

Gli interventi di smontaggio di manufatti posti in quota devono comunque essere eseguiti unicamente dal basso, con uso di opera provvisionale a norma o di cesta sopraelevabile. L'altezza massima consentita del manufatto è pari a tre metri dal suolo.

La rimozione e bonifica di tipologie di materiali non compresi nell'elenco, o per quantitativi che eccedono i limiti indicati, deve essere effettuata da un'impresa di bonifica ed è soggetta a specifico Piano di Lavoro.

L'impresa che intenda effettuare il servizio di micro-raccolta deve predisporre un **Piano di Lavoro Generale (PLG)**, da presentare una tantum (salvo variazioni), agli SPSAL competenti per territorio. Copia del PLG va inviata al Dipartimento Provinciale ARPAV competente per territorio. Gli interventi di rimozione vanno comunicati preventivamente, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, allo SPSAL e al Dipartimento Provinciale ARPAV competenti per territorio (vedi all. 1).

Come accennato in premessa, la legge non vieta che la rimozione di M.C.A. venga effettuata in proprio dal singolo cittadino, qualora sia proprietario dei manufatti. Trattandosi di lavorazioni potenzialmente pericolose per la salute (l'amianto è un cancerogeno accertato), la norma regionale ha inteso comunque affidare all'impresa di bonifica un ruolo fondamentale di guida e "supervisione" dell'attività, prevedendo una precisa procedura di intervento, così riassumibile:

1) Il proprietario richiede (anche telefonicamente) l'intervento dell'impresa;
2) Il tecnico dell'impresa, se necessario, effettua un sopralluogo; in seguito:
   - fa compilare al proprietario una **scheda di richiesta del servizio di micro-raccolta** di rifiuti contenenti amianto (vedi all. 2);
   - fornisce notizie sui materiali e consegna le **istruzioni per il confezionamento** dei rifiuti contenenti amianto (vedi all. 3);

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- consegna l'elenco dei materiali occorrenti ed eventualmente un **kit contenente i materiali stessi.**

3) Dopo la rimozione, al momento della consegna dei rifiuti contenenti amianto all'impresa, viene compilata da parte del proprietario e dell'addetto dell'Impresa la seconda parte della Scheda di richiesta del Servizio di micro-raccolta di rifiuti contenenti amianto, ove si attesta la regolarità delle operazioni effettuate.

Da ultimo, corre obbligo segnalare una piccola contraddizione che appare nella "scheda di richiesta di micro-raccolta" visibile all'Allegato 2, presumibilmente a causa di un refuso, laddove prevede che la rimozione "in proprio" possa essere effettuata anche all'interno di edifici pubblici o ad uso pubblico quali ospedali e scuole.
Essendo difficilmente individuabile in questi casi un "proprietario" che effettui la rimozione senza l'ausilio di terze persone, che risultano perdipiù lavoratori dipendenti di quella stessa struttura, si ritiene che in queste realtà anche le operazioni di rimozione debbano essere effettuate in toto da un'impresa di bonifica di amianto.

Dott. Daniele Grandesso

Pubblicato il 27 maggio 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

All. 2

(da redigere in duplice copia: una per il proprietario, una per l'impresa)

Parte prima

SCHEDA DI RICHIESTA DEL SERVIZIO DI MICRORACCOLTA DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO PRODOTTI IN PROPRIO

Il sottoscritto.....
nato a..... residente a.....
in via.....
(eventuale P.IVA.....C.F.....)

con la presente richiede all' Impresa.....sede legale .....
di usufruire del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti contenenti amianto.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

1- Di essere proprietario del materiale contenente amianto di cui chiede lo smaltimento;
2- Che provvederà in proprio, senza aiuto di terzi, alla rimozione ed al confezionamento dei rifiuti, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dall' Impresa, come indicato nella "Scheda per il confezionamento dei rifiuti contenenti amianto di provenienza domestica".
3- Che i rifiuti sono costituiti da:

- ❑ lastre in cemento amianto (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro); specificare quantità ..... (max mq 75);
- ❑ manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil amianto; specificare tipologia e quantità.....(max Kg. 1.000);
- ❑ altri MCA in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.); specificare tipologia e quantità.....(max Kg. 10);
- ❑ MCA di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.); specificare tipologia e quantità..... (max Kg. 5);
- ❑ Codice CER dei rifiuti smaltiti .....

Pezzi interi ☐ In opera ☐ Frammenti ☐ Fuori opera (ad es. a terra) ☐

Nel caso di MCA presenti in edifici specificare
Abitazione civile ☐ Scuola ☐ Ospedale☐
Centro sportivo/ricreativo ☐ Edificio dimesso ☐
Se copertura: mq_____ anno di posa_____ altezza max dal suolo_____

Dichiara che i rifiuti in oggetto si trovano in via..... n. ..... Comune di.....

Data..... Firma del proprietario.....

Parte seconda

Il sottoscritto..... dichiara che in data odierna i materiali descritti nella scheda di richiesta del servizio di microraccolta di MCA sono stati consegnati all' addetto dell'impresa....., sig.....
confezionati come da istruzioni ricevute.
Data.....

Firma del proprietario
.....

Firma per ricevuta
dell' addetto dell'impresa

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

All. 3

ISTRUZIONI PER IL CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO DI PROVENIENZA DOMESTICA CONFEZIONATI DAL PROPRIETARIO

A- MATERIALI OCCORRENTI

1. Facciale filtrante monouso (mascherina) con grado di protezione FFP3.
2. Tuta da lavoro monouso in tessuto-non tessuto con cappuccio.
3. Guanti in neoprene.
4. Spruzzatore da giardinaggio.
5. Soluzione incapsulante conforme al Decreto 20 agosto 1999, categoria D.
6. Teli di polietilene da tagliare secondo necessità, spessore 0.15 – 0.20 mm.
7. Sacco robusto (per la raccolta di materiali sfusi) di dimensioni 50 x 85 cm spess. 0.25 mm, e sacco grande 100 x 200 cm spess. 0.25 mm.
8. Nastro adesivo largo, da imballaggio.
9. Etichette autoadesive indicanti la presenza di rifiuti in amianto.
10. Eventualmente un pallet (per la raccolta di lastre in "Eternit").
11. Eventualmente nastro segnaletico per delimitare la zona di intervento.
12. Attrezzi comuni da lavoro, come cacciavite, pinza, tenaglia, tronchesino, ecc.
13. Acqua in quantità sufficiente per la bagnatura esterna degli indumenti di lavoro e per lavarsi le mani e la faccia.

I materiali da 1 a 11 possono essere compresi nel Kit fornito dall'Impresa

B. MODALITA' DI RIMOZIONE E CONFEZIONAMENTO DI LASTRE IN CEMENTO AMIANTO IN OPERA (superficie max. 75 mq).

1. Se la zona di lavoro è soggetta al passaggio di terzi, deve essere impedito l' accesso delimitando l'area con nastro bicolore.
2. In relazione alla distanza dai materiali, valutare l'opportunità di avvertire il vicinato di tenere chiuse le finestre per il tempo necessario.
3. Indossare la tuta con cappuccio e copriscarpe, i guanti e la mascherina.
4. Tutte le operazioni devono essere eseguite evitando al massimo di creare polvere, di rompere o tagliare i manufatti, di lasciarli cadere, di trascinarli.
5. Raccogliere, previa bagnatura con il prodotto incapsulante, gli eventuali materiali contenenti amianto caduti a terra.
6. L' area sottostante la copertura da rimuovere deve essere sgombrata da mobili e suppellettili eventualmente presenti. Le attrezzature ingombranti che non possono essere spostate devono essere completamente ricoperte con fogli di politene
7. Se necessario per il carico del materiale, preparare il pallet incrociandovi sopra due teli di politene, in un'area non frequentata da veicoli e persone.
8. Spruzzare le lastre su tutta la superficie a vista con il prodotto incapsulante, per evitare sollevamento di polvere.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

9. Smontare le lastre con molta cura, tranciando con il tronchesino (o svitando) gli ancoraggi metallici (evitando utensili ad alta velocità). Calare le lastre a terra una ad una.
10. Capovolgere le lastre sul pallet preparato e completare la spruzzatura anche sull' altra faccia.
11. Proseguire impilando il materiale trattato.
12. Chiudere il pacco con i lembi dei teli ripiegati "a caramella" e sigillare il pacco con il nastro adesivo.
13. Pulire la zona di lavoro, raccogliendo con cura e bagnandoli frequentemente, anche gli eventuali frammenti, che vanno insaccati. Pulire gli attrezzi usati con acqua.
14. Applicare sul pacco le etichette autoadesive a norma.
15. Prima della svestizione inumidire la tuta e la maschera con acqua spruzzata; sfilare la tuta arrotolandola dall' interno verso l' esterno, togliere la maschera; riporre il tutto in un sacchetto, che verrà messo assieme ai RCA, fissato con nastro.
16. La zona prescelta per l'accantonamento temporaneo dei rifiuti contenenti amianto, correttamente confezionati, non deve essere vicina a luoghi di transito di persone e materiali.

NB: ai fini antinfortunistici la rimozione di lastre in opera deve essere effettuata dal basso, con l'uso di un piano di calpestio a norma (es. trabattello); la copertura si deve trovare ad un'altezza non superiore a 3 metri dal suolo.

C. MODALITA' DI CONFEZIONAMENTO DI MATERIALI IN AMIANTO PRESENTE A TERRA (quantità massima 1000 Kg)

- Se la zona di lavoro è soggetta al passaggio di terzi, deve essere impedito l' accesso delimitando l'area con nastro bicolore.
- Indossare la tuta con cappuccio e copriscarpe, i guanti e la mascherina.
- Tutte le operazioni devono essere eseguite evitando al massimo di creare polvere, di rompere o tagliare i manufatti, di calpestarli, di lasciarli cadere, di trascinarli.
- Se necessario per il carico del materiale, preparare il pallet incrociandovi sopra due teli di politene, in un'area non frequentata da veicoli e persone.
- Spruzzare i materiali ed il terreno circostante su tutta la superficie a vista con il prodotto incapsulante, per evitare sollevamento di polvere.
- Raccogliere i materiali e, dopo un ulteriore incapsulamento, posizionarli sul pallet o nel sacco.
- Al termine del lavori effettuare una accurata pulizia della zona e lavare gli attrezzi utilizzati con acqua.
- La zona prescelta per l'accantonamento temporaneo dei rifiuti contenenti amianto, correttamente confezionati deve essere limitata e segnalata.
- Se i rifiuti sono stati pallettizzati, chiudere il pacco con i lembi dei teli ripiegati "a caramella" e sigillarlo con il nastro adesivo.
- Applicare sul pacco o sul sacco le etichette autoadesive a norma.
- Prima della svestizione inumidire la tuta e la maschera con acqua spruzzata; sfilare la tuta arrotolandola dall' interno verso l' esterno, togliere la maschera; riporre il tutto in un sacchetto, che verrà messo assieme ai RCA, fissato con nastro.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
IN*formazione*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)